



07260

# *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI

IL DIRETTORE GENERALE

di concerto con il

# *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE  
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI, LE INFRASTRUTTURE PORTUALI ED IL  
TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge n. 239 del 23 agosto 2004 di riordino del settore energetico, ed in particolare l'articolo 1, comma 8, lettera c), come modificato dall'articolo 16, comma 3 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.249, che ha attribuito allo Stato compiti e funzioni in materia di oli minerali, intesi come oli minerali greggi, residui della loro distillazione e tutte le specie e qualità di prodotti petroliferi derivati e assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto, i biocarburanti ed i bioliquidi, prevedendo inoltre all'art. 1, comma 7 l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici;

VISTO il decreto legislativo 128/2006 in materia di riordino della disciplina relativa all'installazione ed all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL;

VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con la legge 4 aprile 2012, n° 35, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", che agli articoli 57 e 57 bis ha individuato le infrastrutture e gli insediamenti strategici per i quali, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e le normative in materia ambientale, le autorizzazioni previste all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli impianti definiti costieri, d'intesa con le regioni interessate;

VISTO l'art. 52 del Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 concernente l'impianto e l'esercizio dei depositi costieri;

VISTO il decreto legislativo n. 249 del 31 dicembre 2012, concernente la disciplina delle scorte di riserva di prodotti petroliferi ed in particolare l'articolo 16, commi 3 e 4;

VISTO il decreto ministeriale n.17088 del 7 luglio 2003 con il quale la Società ENERGAS S.p.A., titolare dell'autorizzazione per l'esercizio di un deposito costiero di GPL sito in Napoli, via Argine n.259, a seguito della incorporazione per fusione della Società Cleam, era stata autorizzata ad ampliare la capacità di stoccaggio del deposito costiero di GPL sito in Napoli a complessivi mc

Barzaghi-modifica deposito Ennergas S.p.A. - Napoli



10.916, mediante l'installazione di ulteriori n.8 serbatoi per GPL della capacità di mc 500 ciascuno, ad installare un nuovo punto di travaso ed una nuova pompa, a rinunciare allo stoccaggio di mc 400 di GPL in bombole, nonché ad eliminare gli impianti di imbottigliamento;

**CONSIDERATO** che la Società ENERGAS S.p.A., nei due anni prescritti dall'articolo 5 del citato decreto, aveva effettuato solo i lavori relativi alla dismissione degli impianti di imbottigliamento e di quelli relativi alla rinuncia allo stoccaggio di GPL in bombole, senza essere riuscita a terminare tutti i lavori, nonostante la Regione Campania, subentrata nelle competenze autorizzative ai sensi della legge n. 239 del 23 agosto 2004, avesse accordato una proroga del termine previsto per i predetti lavori fino al 7 luglio 2007;

**VISTO** il D.M. n.17425 del 20 dicembre 2016 con il quale la Società ENERGAS S.p.A. è stata autorizzata ad ampliare la capacità di stoccaggio del deposito costiero di GPL sito in Napoli a mc.10.416, mediante l'installazione di n.7 serbatoi da mc 500 ciascuno;

**TENUTO CONTO** che, seguito della sentenza n.2297/2018 del T.A.R. Campania, l'Autorizzazione Unica, di cui al soprarichiamato decreto, è stata annullata per un vizio nella procedura in quanto il T.A.R. ha rilevato che, pur con il parere favorevole espresso dalla Regione, il progetto doveva essere sottoposto alla Valutazione di Impatto Ambientale da parte della stessa Regione;

**VISTA** altresì la sentenza n.00844/2019 del Consiglio di Stato che, nel dichiarare inammissibile il ricorso n.6575 del 2018 proposto dalla Società per la revocazione, previa sospensione della suddetta sentenza, ha rilevato che gli atti del procedimento di cui trattasi, in quanto operano i principi di economicità e non aggravamento del procedimento, perdurano nella propria validità ed efficacia;

**VISTO** il decreto della Giunta Regionale della Campania, n.95 del 16 luglio 2019 con il quale è stata emanata la pronuncia di *"non assoggettabilità a VIA... del progetto di ampliamento del deposito... e miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro"*;

**VISTA** l'istanza pervenuta in data 25 settembre 2019, protocollo n.20871, con la quale la Società ENERGAS S.p.A. ha formalizzato una nuova istanza finalizzata alla riattivazione dell'istruttoria relativa all'ampliamento del deposito in argomento ai fini del rilascio della Autorizzazione Unica, ai sensi degli articoli 57 e 57 bis del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n.35;

**TENUTO CONTO** che all'istanza in argomento è risultato allegato, oltre al decreto n.95/2019 della Regione di non assoggettabilità a VIA, anche copia del Nulla Osta di Fattibilità espresso dal Comitato Tecnico Regionale presso la Direzione Regionale dei Vigili del fuoco della Campania in data 18 aprile 2019;

**CONSIDERATO** che il progetto è risultato integrato, anche a seguito delle prescrizioni impartite nel corso della precedente istruttoria, con i seguenti interventi:

- dismissione della pesa a ponte a bascula interrata per la pesatura di autobotti/ferrocisterne e sostituzione con altra pesa del tipo interamente fuori terra da asservire alla pesatura delle autobotti di GPL autotrazione con contestuale dismissione degli ulteriori assets destinati al travaso delle cisterne ferroviarie;
- installazione di un ulteriore gruppo elettrogeno da 100 KVA a servizio della palazzina uffici;
- eliminazione della zona di sosta delle autobotti in attesa di carico dall'area impianti;
- eliminazione del binario di sosta per le ferrocisterne;
- rifacimento di cinque punti di travaso esistenti che saranno posizionati "a spina di pesce";
- accesso delle ATB all'area impianti del deposito attraverso l'area ex ILCLA, al fine del



miglioramento della viabilità interna;

VISTA la ministeriale n.0026033 del 26 novembre 2019 con la quale, ai sensi dei predetti artt. 57 e 57 bis del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n.35 e dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, il Ministero dello sviluppo economico, ha convocato, ex art.14 bis e segg. della L. 241/1990, come da ultimo modificata con il decreto legislativo n. 127 del 2016, la Conferenza dei Servizi in modalità semplificata (senza riunioni), invitando le Amministrazioni e gli Enti coinvolti nel procedimento ad esprimere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, entro il termine perentorio di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della citata ministeriale, secondo quanto previsto dall'art. 14 bis, comma 2, lett. c) della legge 241/90, anche tenendo conto dei pareri e decisioni già espressi nel corso del precedente procedimento:

- ministeriale n.0001861 del 23 gennaio 2013 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- ministeriale n.2013.0242047 del 4 aprile 2013 della Regione Campania;
- nota n. 424 dell'8 marzo 2013 della Autorità Portuale di Napoli;
- ministeriali n. 43175/R.U. dell'8 aprile 2013 e n. 104532 del 6 settembre 2013 dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli – Direzione Centrale Accertamenti e Controlli;
- ministeriali n.0003020 dell'8 aprile 2013, n. 0003295 del 17 aprile 2013 e n.4703 del 29 maggio 2013 della Direzione Regionale dei Vigili del fuoco della Campania;
- verbale del tavolo tecnico del 5 settembre 2013 tenutosi presso il Dipartimento Provinciale di Napoli dell'ARPAC – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania, nel corso del quale sono stati stabiliti i criteri e le linee guida del piano di caratterizzazione del sito ex ICLA approvato nella Conferenza dei servizi decisoria del Ministero dell'ambiente e della tutela del mare e del territorio del 10 marzo 2003;
- nota n.18916 del 9 settembre 2013 del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Napoli;

TENUTO CONTO che, nell'ambito del procedimento di autorizzazione di cui alla ministeriale del 26 novembre 2019, sono pervenute le seguenti note:

- ministeriale n. 0033213 del 9 dicembre 2019 con la quale il Ministero delle infrastrutture e trasporti ha sollecitato la Capitaneria di Porto di Napoli, il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. competente ed il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Napoli a fornire il parere di rispettiva competenza al fine di poter emanare l'autorizzazione di cui all'articolo 52, secondo comma del Codice della Navigazione;
- nota n.3021-P del 2 marzo 2020 con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il comune di Napoli, nell'evidenziare di avere fatto richiesta alla Società, con propria precedente nota n.873-P del 21 gennaio 2020, di documentazione integrativa, ha comunicato di avere accertato che l'area interessata dall'intervento, ricadente nel foglio n.156, particella n.370 e 233, " *non ricade in quelle sottoposte a vincolo paesaggistico* " ;
- lettera pervenuta in data 4 marzo 2020 con prot. n. 0005021 con la quale la Società ha chiarito che l'invio della documentazione integrativa alla Soprintendenza è stato effettuato ai fini dell'acquisizione della conferma circa l'insussistenza dei vincoli e/o tutele di competenza della Soprintendenza stessa;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 bis, comma 2, lett. c) della legge 241/90, il termine perentorio di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della ministeriale n.0026033 del 26 novembre 2019 sopracitata, è scaduto senza che sia pervenuto alcun parere contrario;



VISTI gli atti d'ufficio;

TENUTO CONTO della sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi disposta dal comma 1 dell'articolo 103 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020, come prorogata dall'articolo 37 del D.L. n.23 dell'8 aprile 2020;

VISTA la Determina n. 0010809 del 20 maggio 2020 n. 28468, con la quale è stato dichiarato concluso positivamente il procedimento avviato a seguito dell'istanza della Società Energas S.p.A. ed è stata chiesta alla Regione Campania l'Intesa prevista dall'art. 57, comma 2 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n.35;

VISTA la ministeriale n. U.0014278 dell'8 giugno 2020 con la quale il Ministero delle infrastrutture e trasporti ha confermato il parere già espresso nell'ambito del procedimento che si è concluso con l'emanazione del decreto interministeriale del 20 dicembre 2016 n. 17425, già citato, evidenziando peraltro che *"il succitato parere è da considerarsi anche quale titolo autorizzativo, ai sensi dell'art. 52 – 2° comma – Cod. Nav., per le modifiche e l'esercizio dell'impianto costiero nel suo complesso avuto riguardo agli aspetti attinenti alla sicurezza e la pubblica incolumità a salvaguardia delle zone di demanio marittimo interessate da tali infrastrutture."*;

VISTA l'Intesa espressa dalla Regione Campania con Delibera di Giunta n.286 del 9 giugno 2020, ricevuta in data 9 luglio 2020, con protocollo n.I.0014873, ai fini del rilascio della presente autorizzazione alla società ENERGAS S.p.A. per la modifica della costituzione del deposito costiero di GPL sito in Napoli a complessivi 10.416 mc di GPL;

VISTI gli atti d'ufficio,

## DECRETA

### Articolo 1

1. La Società ENERGAS S.p.A. con sede in Napoli, Via Domenico Morelli, 75, è autorizzata a modificare la costituzione del deposito costiero di GPL sito in Napoli, via Argine n.259, del quale la stessa è titolare in forza del provvedimento citato nelle premesse, aumentando la capacità di stoccaggio a complessivi 10.416 mc di GPL, in conformità al progetto approvato e con le modifiche/prescrizioni formulate in sede istruttoria, che si intendono qui tutte espressamente richiamate.

A modifiche realizzate, il deposito avrà la seguente costituzione:

Serbatoi di stoccaggio del GPL ricoperti di terra suddivisi in 4 tumuli, di cui:

- n. 16 serbatoi tumulati da 401 mc ciascuno	= 6.416 mc per GPL
- n. 7 serbatoi tumulai da 500 mc ciascuno	= 3.500 mc per GPL
- n. 1 serbatoio tumulato da 300 mc	= 300 mc per GPL
- n. 1 serbatoio tumulato da 200 mc	= 200 mc per GPL
TOTALE	= 10.416 mc per GPL

Nel deposito saranno inoltre presenti i seguenti serbatoi ed attrezzature:



- n.1 serbatoio per GPL da 1.600 litri per riscaldamento ed acqua calda;
- impianto interno di distribuzione carburanti collegato a n. 2 serbatoi interrati da 25 mc cadauno per gasolio e n. 1 serbatoio interrato da 15 mc per benzina;
- n.2 sale pompe/compressori, di cui una sala ospitante 6 pompe da 80 mc/h e l'altra 4 pompe da 80 mc/h e due compressori alternativi da 216 mc/h;
- n. 5 punti di travaso autobotti, disposti a spina di pesce sul piazzale principale, equipaggiati con pese continue fuori terra ed apparecchiature per le operazioni di scarico del GPL in arrivo in sospensione d'accisa e di carico del GPL in uscita per tutte le possibili utilizzazioni fiscali;
- n. 1 punto di travaso autobotti equipaggiato con pesa continua fuori terra ed apparecchiature per le operazioni di scarico del GPL in arrivo in sospensione d'accisa e di carico del GPL in uscita per tutte le possibili utilizzazioni fiscali, ubicato in corrispondenza del preesistente punto di travaso per ATB/FC;
- impianti ausiliari e di sicurezza e protezione.

Tubazioni:

- n.2 tubazioni, rispettivamente del diametro di 6 pollici e 8 pollici e della lunghezza ciascuno di 2.650 metri, di collegamento alla darsena petroli del Porto di Napoli.

## Articolo 2

1. E' fatto obbligo alla Società ENERGAS S.p.A. di adempiere alle prescrizioni impartite dalle Amministrazioni e/o Enti interessati espressi nel corso del procedimento di Autorizzazione Unica, una cui sintesi è riportata in allegato. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni, anche qualora non ricomprese nel suddetto allegato, derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza dei Servizi e dettate dalle Amministrazioni competenti cui attiene la rispettiva verifica di ottemperanza ed i conseguenti controlli.

2. Prima dell'avvio dei lavori, la Società ENERGAS S.p.A. consegna, su supporto informatico, al Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari – Divisione IV, il progetto esecutivo dell'opera sulla cui base verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente provvedimento e comunica l'esito positivo delle verifiche di ottemperanza delle eventuali prescrizioni *ante operam*. Successivamente all'avvio dei lavori, trasmette al medesimo ufficio un report semestrale sullo stato di avanzamento dell'opera e sullo stato di avanzamento dell'ottemperanza alle prescrizioni.

## Articolo 3

1. Le amministrazioni interessate, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica dell'adempimento delle prescrizioni impartite, provvedendo ai controlli del caso.

## Articolo 4

1. Il presente decreto costituisce, ai sensi della normativa citata in premessa, Autorizzazione Unica che sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere, atto di assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tutte le opere e tutte le attività previste nel progetto approvato.



2. La presente autorizzazione costituisce, laddove necessario, variante agli strumenti urbanistici e dei piani di gestione e tutela del territorio comunque denominati.

#### Articolo 5

1. La Società ENERGAS S.p.A. è tenuta ad ultimare i lavori relativi alla modifica del deposito di GPL, di cui all'articolo 1, nel minor tempo possibile e, in ogni caso, non oltre due anni a decorrere dalla data del presente decreto, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Eventuali proroghe potranno essere concesse con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

#### Articolo 6

1. Alla Società ENERGAS S.p.A. è fatto obbligo di tenere costantemente in efficienza ed in perfetto stato di conservazione il deposito di GPL di cui all'articolo 1.

#### Articolo 7

1. La Società ENERGAS S.p.A., per quanto concerne l'obbligo della scorta di riserva di prodotti petroliferi, è tenuta ad osservare le disposizioni stabilite dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249.

#### Articolo 8

1. La Società ENERGAS S.p.A. non potrà iniziare l'esercizio delle nuove opere prima dei collaudi o delle verifiche definitive delle stesse da parte di apposite commissioni interministeriali, che saranno nominate con successivi decreti da parte, rispettivamente:

- del Ministero dello sviluppo economico;
- del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per quanto riguarda gli interessi marittimi e la sicurezza, ai sensi dei commi n. 2, 3, 4 dell'art. 48 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.328.

La richiesta di collaudo o di verifica dovrà essere inoltrata dalla Società al Ministero dello sviluppo economico - Direzione Generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari, e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, non appena completate tutte le opere di cui all'articolo 1.

2. In attesa dell'effettuazione del collaudo, la Società ENERGAS S.p.A. potrà richiedere l'autorizzazione ad esercire provvisoriamente le nuove opere.

#### Articolo 9



1. Restano fermi tutti gli obblighi previsti nelle disposizioni citate nelle premesse, nonché quelli derivanti dalla vigente normativa fiscale, di sicurezza ed ambientale.

#### Articolo 10

1. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, oppure in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

Roma - 9 OTT. 2020

IL DIRETTORE GENERALE  
della Direzione Generale per le  
infrastrutture e la sicurezza  
dei sistemi energetici e geominerari

*(ing. Gilberto Dialuce)*

IL DIRETTORE GENERALE  
della Direzione Generale per la  
Vigilanza sulle Autorità Portuali, le  
Infrastrutture Portuali ed il Trasporto  
Marittimo per Vie d'Acqua Interne

*(dott.ssa Maria Teresà Di Matteo)*



## Quadro sinottico delle prescrizioni

Ente/ Amministrazione	Riferimento Atto	Descrizione della Prescrizione
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	n.43175 dell'8 aprile 2013 n. 104532 del 6 settembre 2013	Parere favorevole con prescrizioni: <ul style="list-style-type: none"><li>◦ i serbatoi devono essere dotati di sistema per la misurazione del livello di prodotto giacente con idoneo dispositivo adatto alla rilevazione ed essere provvisti di idonea strumentazione per la misura della temperatura (fase liquida);</li><li>◦ i serbatoi devono essere provvisti di idonea strumentazione per la misura della pressione (fase vapore);</li><li>◦ gli strumenti di misura adottati devono essere uniformi alle disposizioni del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n.22, attuativo della direttiva 2004/22/CE;</li><li>◦ il deposito deve essere dotato di termo densimetro omologato per la misura della densità del GPL;</li><li>◦ i serbatoi devono essere predisposti per l'inserzione del termo densimetro;</li><li>◦ i serbatoi devono essere predisposti per il prelievo di campioni;</li><li>◦ ciascun serbatoio deve essere munito della relativa tabella di taratura redatta, con sviluppo millimetrico ed in duplice esemplare, da un tecnico iscritto all'albo professionale. Detta tabella deve riportare l'attestazione, da parte del tecnico estensore, che la stessa tiene conto delle reali condizioni di posa del serbatoio, inoltre, deve essere sottoscritta oltre che dal citato tecnico anche dal rappresentante legale della Società.</li></ul>
Ministero dell'Interno D.R. VV.f. della Campania	n.0009751 del 7 maggio 2019	Parere favorevole con prescrizioni: <ul style="list-style-type: none"><li>◦ I parametri del varco di transito carrabile tra la nuova area di sosta delle ATB e l'area del deposito devono essere idonei a contenere eventuali urti accidentali delle ATB di GPL;</li><li>◦ sia garantita, in caso di emergenza, la fruibilità del varco posto sulla traversa dell'Aia Tonda, a partire dal nuovo varco carrabile di collegamento tra i due lotti, percorrendo il tratto opposto alle baie di carico.</li></ul> Esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale con le seguenti condizioni in corso d'opera:
Giunta Regionale della Campania	Decreto n.95 del 16 luglio 2019 Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A.	<b>ATMOSFERA E FATTORI CLIMATICI</b> La movimentazione dei mezzi in entrata ed uscita dal cantiere verrà gestita, compatibilmente con le esigenze di lavorazione, in modo tale da ridurre al massimo il disturbo alla popolazione locale in termini di orari e occupazione stradale. <ul style="list-style-type: none"><li>◦ atmosfera; ambiente idrico; suolo e sottosuolo</li></ul> L'impatto generato dalle polveri prodotte potrà essere ridotto provvedendo a limitarne la loro dispersione nell'ambiente circostante, soprattutto nel caso in cui le condizioni atmosferiche dovessero influire sulla dispersione delle polveri, verranno predisposti e azionati degli ulteriori impianti di nebulizzazione. <b>SUOLO E SOTTOSUOLO</b> (anche per la fase post operam – compresa fase di emergenza) In cantiere sarà sempre presente un operatore formato come Addetto alle Emergenze ambientali e saranno presenti tutti i Dispositivi di Protezione ambientale volti a minimizzare i possibili impatti sull'ambiente da sversamenti accidentali. Saranno sempre presenti specifiche procedure di emergenza. In ogni caso viene garantita la regolare manutenzione delle macchine operatrici. <b>VIABILITA'</b> (anche per la fase post operam – compresa fase di emergenza) La movimentazione dei mezzi in entrata ed uscita dal cantiere verrà gestita, compatibilmente con le esigenze di lavorazione, in modo tale da ridurre al massimo il disturbo alla popolazione locale in termini di orari e occupazione stradale. <b>RUMORE</b> Data la tipologia delle macchine utilizzate e la distanza tra l'area destinata al cantiere e di un particolare ricettore sensibile più prossimo, verrà condotta una valutazione previsionale di impatto acustico ambientale dato che è plausibile prevedere un contributo di rumore da parte delle attività di cantiere sicuramente rilevante rispetto al clima acustico attuale presente sul sito. Pertanto, se del caso la ditta dovrà formulare al Comune richiesta di deroga per il superamento dei limiti limitatamente al periodo cantieristico. Se a seguito della valutazione previsionale di impatto acustico si verificherà il superamento dei limiti di emissione saranno adottate idonee misure di mitigazione quali ad esempio Impiego di macchine con un più basso livello di emissioni sonore, inserimento di silenziatori ecc. <b>RIFIUTI</b> I quantitativi di rifiuti prodotti durante la fase di cantiere saranno stimati e trattati





		<p>(modalità di trasporto) nel rispetto delle norme ambientali. Lo stoccaggio temporaneo, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti prodotti sarà effettuato in totale conformità alle norme vigenti, attraverso la corretta classificazione dei rifiuti stessi ed il loro conferimento a ditte abilitate al relativo trasporto e smaltimento.</p>
--	--	--

*[Handwritten signature]*